



& **D**iritto **A**vanzato

**Formula (L. 209/2021 in vigore dal 30.6.2023)**

(di Luigi VIOLA)

TRIBUNALE DI.....

**ATTO DI CITAZIONE.....**

Il sottoscritto Avv.....c.f.....iscritto al foro di.....con n.....pec.....c.f.....p.iva....., rappresentante in giudizio e difensore del Sig....., nato a .....il ..... (c.f.....), residente a....., Via .....n. .... ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello scrivente legale in ....., Via..... n. ...., giusta procura alle liti in calce al presente atto,

ESPONE QUANTO SEGUE

FATTO

(esposizione dei fatti rilevanti in modo "chiaro e specifico"<sup>1</sup>)

La domanda qui proposta è soggetta a condizione di procedibilità ex art. 5 d.lvo 28/2010; tale condizione è stata soddisfatta<sup>2</sup>, come risulta dal verbale negativo allegato (all. N....) datato ...con n.....intercorso tra le parti.....

DIRITTO

(esposizione delle disposizioni di legge applicabili in modo "chiaro e specifico"<sup>3</sup>)

<sup>1</sup> Per soddisfare il requisito della "chiarezza e specificità" è consigliabile indicare i fatti rilevanti in modo schematico e/o numerato, indicando già gli allegati dimostrativi che si offrono in comunicazione; ad esempio: *il convenuto Tizio in data 13.12.2021 sottoscriveva il contratto che recitava la prestazione di....., come si vede nell'allegato 1.....*

<sup>2</sup> Il nuovo art. 163 c.p.c. prevede al n. 3-bis che "l'indicazione, nei casi in cui la domanda è soggetta a condizione di procedibilità, dell'assolvimento degli oneri previsti per il suo superamento".

<sup>3</sup> Per soddisfare detto requisito, è consigliabile non rinviare genericamente a principi dell'ordinamento, ma indicare dettagliatamente l'articolo di legge che si assume vulnerato, unitamente al *dictum* testuale ivi previsto; la chiarezza e

.....

In via istruttoria si chiede.....

(indicare i documenti e gli altri mezzi di prova che si intende offrire in comunicazione).

Tanto premesso ed esposto, si

CITA

il Sig..... c.f. .... residente a ....., Via ..... n.-..... a comparire a costituirsi *nel termine di settanta<sup>4</sup> giorni prima dell'udienza indicata ai sensi e nelle forme stabilite dall'articolo 166 e a comparire, nell'udienza indicata, dinanzi al giudice designato ai sensi dell'articolo 168-bis*, con l'avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli articoli 38 e 167, *che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall'articolo 86 o da leggi speciali, e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.*

Si presentano le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'III.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione:

in via principale: .....

*Con riserva di ulteriori domande ed eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni del convenuto e chiedere di essere autorizzato a chiamare un terzo ai sensi degli articoli 106 e 269, terzo comma, del codice di*

---

specificità sono l'opposto della confusione e genericità, per cui il richiamo generico a principi, senza avere cura di individuarne la base normativa giustificativa, ben potrebbe difettare dei requisiti richiesti in riforma. D'altronde, tale impostazione è conforme con il rilievo che il sistema italiano è di *civil law* e funziona secondo la formula

PG : F --> D (letto come: il provvedimento giudiziario PG consiste nel mandare il fatto F nel diritto D).

Per quanto chiarezza e precisione non implicino necessariamente anche "*sinteticità*", è comunque conveniente non essere dispersivi:

-sia perchè la lunghezza rischia di tradursi in poca specificità;

-sia perchè la giurisprudenza si va orientando in senso critico verso la lunghezza dell'atto (per [Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 29.3.2022, n. 10004](#) l'eccesso di documentazione è una forma di mascheramento dei dati rilevanti, ancorchè per [Cassazione civile, sezione tributaria, ordinanza del 26.11.2021, n. 37066](#) non può implicare la sanzione della nullità dell'atto; per approfondimenti, si rinvia al [FOCUS](#)).

<sup>4</sup> Previsione imposta dal nuovo art. 163 n. 7 c.p.c., laddove pretende "*l'invito al convenuto a costituirsi nel termine di settanta giorni prima dell'udienza indicata ai sensi e nelle forme stabilite dall'articolo 166 e a comparire, nell'udienza indicata, dinanzi al giudice designato ai sensi dell'articolo 168-bis, con l'avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli articoli 38 e 167, che la difesa tecnica mediante avvocato obbligatoria in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall'articolo 86 o da leggi speciali, e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato*".

*procedura civile se l'esigenza sorge dalle difese del convenuto, nonche' in ogni caso precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni gia' formulate e, a pena di decadenza, indicare i nuovi mezzi di prova e produzioni documentali.*

Ai sensi della L. n. 488/99 si dichiara che il valore del presente procedimento è pari ad euro \_\_\_\_\_ e l'importo del contributo unificato da versare all'atto di iscrizione a ruolo ammonta ad euro \_\_\_\_\_.

\_\_\_\_\_ li \_\_\_\_\_

Avv. \_\_\_\_\_

www.LaNuovaProceduraCivile.com